

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CERVONE, COSTA e BORGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1976

Immissione nel ruolo degli ispettori tecnici periferici della
amministrazione scolastica degli idonei nei concorsi a posti
del ruolo degli ispettori centrali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, contenente « norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » ha recato sostanziali innovazioni al sistema del reclutamento del personale ispettivo della scuola. Il decreto ha infatti istituito (articolo 119) il ruolo degli ispettori tecnici periferici, in aggiunta al già esistente ruolo degli ispettori centrali, ed ha previsto un duplice grado di concorsi: concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico periferico (articolo 37) e concorsi per titoli integrati da un colloquio, a posti di ispettore tecnico centrale, riservati agli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità di servizio (articolo 38).

Nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, si è determinata una rilevante frattura, in quanto non si può più provvedere mediante concorsi diretti alla copertura dei posti vacanti nel ruolo degli ispettori cen-

trali e, allo stesso tempo, la copertura dei posti di ruolo degli ispettori tecnici periferici è soggetta ai ritardi connessi alla definizione e all'espletamento delle nuove procedure concorsuali.

In questa situazione è opportuno tener presenti le giuste aspettative di coloro che hanno già ottenuto l'idoneità nei concorsi a posti di ispettore centrale finora espletati. Si tratta di persone ritenute dalle commissioni giudicatrici pienamente meritevoli di svolgere la funzione ispettiva, per consuetudine di studi, per il corredo di titoli severamente vagliato in relazione alla funzione richiesta, per l'esito positivo di un esame-colloquio ad altissimo livello.

Gli idonei in discorso non poterono, a suo tempo, ottenere la nomina degli ispettori centrali a causa dell'esiguo numero di posti disponibili — ridotto al minimo per effetto dei frequenti passaggi senza concorso, al ruolo medesimo, di funzionari amministrativi — e non possono far valere l'idoneità conseguita quale titolo valutabile in sede di ulte-

riori concorsi a posti del ruolo di ispettore centrale, a causa del nuovo sistema di accesso introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

Il presente disegno di legge, pertanto, può considerarsi equo nei confronti degli interessati e allo stesso tempo va incontro alle urgenti necessità dell'Amministrazione.

Infatti, con l'immissione nel ruolo degli ispettori tecnici periferici degli idonei nei concorsi a posti di ispettore centrale, mentre vengono accelerati i tempi per la copertura di un'aliquota di posti di ispettore tecnico periferico, si mette a disposizione dell'Amministrazione scolastica un personale di ruolo preparato per assolvere anche nella scuola secondaria, a livello periferico (il ruolo degli ispettori tecnici periferici della scuola elementare è già coperto), la funzione ispettiva,

secondo i principi stabiliti dalla legge di delega n. 477 del 30 luglio 1973.

È opportuno rilevare che il disegno di legge non ostacola il normale bando dei concorsi in quanto i posti da assegnare agli idonei sono limitati ad un decimo dei posti di organico e di quelli vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico.

Il numero degli idonei, d'altra parte, è dell'ordine di alcune decine di unità, per cui le graduatorie ad esaurimento potrebbero esaurirsi nel giro di qualche anno.

Il disegno di legge, trattandosi di copertura di posti di organico giuridicamente vacanti, non comporta oneri diversi da quelli previsti nei normali bilanci annuali.

Si confida nella sollecita approvazione, per i motivi sopra esposti.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli idonei dei concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, per l'istruzione artistica e musicale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva, indetti dal Ministero della pubblica istruzione, possono chiedere, con domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'immissione nel ruolo degli ispettori tecnici periferici, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli aspiranti alla nomina saranno iscritti in graduatorie distinte per settori di insegnamento e valide fino ad esaurimento. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà la corrispondenza tra il tipo di idoneità conseguita nei precedenti concorsi a ispettore centrale e i nuovi settori previsti dal secondo comma del citato articolo 119.

La graduatoria sarà compilata in base al voto di idoneità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La nomina sarà disposta secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria ad esaurimento.

Per ciascuna graduatoria è riservato un decimo dei posti di organico stabilito, in sede di applicazione del citato articolo 119, per ciascun settore di insegnamento e di quelli che successivamente risulteranno vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico.